



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Espropri e Patrimonio

DETERMINAZIONE N

1238 del 15/10/2019

Oggetto:

EDICOLA DI VIA CARRUCCI- AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO-

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso che:

- nella Zona 1 di Via Carrucci è presente un'edicola in gestione alla Sigra Barbetti Manila, quale titolare della Ditta omonima;
- l'edicola è posizionata in un'area privata di uso pubblico sistemata a marciapiede (pratica edilizia 27/2015) come rappresentata al CT del Comune di Empoli al Foglio di Mappa 17 p. 4890;
- la stessa titolare ha presentato in data 08/07/2019 con Prot. N° 54395/2019 richiesta di formale rilascio di formale occupazione di suolo pubblico a norma del vigente Regolamento Cosap;

Accertato che:

- l'attività svolta nel chiosco di Via Carrucci deriva da una Scia per subingresso (prot. n. 23706 - commercio vicinato non alimentare e 23707 - vendita di stampa quotidiana e periodica – punto esclusivo del 30/04/2010);
- l'impresa individuale Barbetti Manila è subentrata a quella di Hrovat Franco, titolare delle autorizzazioni amministrative rilasciate da questa Amministrazione nel 1993 (n. 28 del 25/9/1993 – vendita di stampa quotidiana e periodica – punto esclusivo e n. 245 del 25/9/1993 – commercio vicinato non alimentare);
- a sua volta il Sig. Hrovat Franco era subentrato all'impresa individuale di Ramalli Pina nello stesso 1993;

Rilevato che:

- dagli accertamenti eseguiti presso il Servizio Tributi è emerso che i pagamenti della COSAP risultano regolari e che nessuna concessione di suolo pubblico o contratto di concessione ha regolamentato in passato i rapporti tra le parti;
- il rilascio del presente titolo autorizzatorio è atto dovuto di formalizzazione della concessione di fatto già in essere;
- è comunque necessario regolamentare i rapporti tra le parti nel rispetto del vigente Regolamento Cosap e anche delle disposizioni in materia di attività commerciali diverse da quelle del commercio su aree pubbliche (ambulanti), da svolgere su suolo pubblico (art. 55 L.R.T. 65/2018);
- sentito il Servizio SUAP, Attività Economiche e Sicurezza in merito, come da comunicazioni conservate in istruttoria;

Dato atto che:

- alla data del 08.05.2010 era - ed è – in vigore il D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, c.d. Legge Bolkestein), il quale al comma 1 dell'art 16 recita: *“Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali [...]”*
- l'art. 70 comma 5 del summenzionato D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 prevede che con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, siano individuati i criteri della selezione di cui al citato comma 1 e altresì stabilite le disposizioni transitorie da applicare;
- il Decreto Legge n.244 del 30.12.2016 (cd. Milleproroghe, convertito e modificato dalla Legge 27 febbraio 2017 n.19) all'art.6, comma 8 stabilisce che: *“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,*

nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;

• la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'art. 1, comma 1180 stabilisce che: *“Al fine di garantire le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano assegnate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data;*

. con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2019 (Legge 145/2018) agli artt. 7 e 16 del citato D.lgs 59 del/2010 si esclude il commercio su aree pubbliche e quindi anche le edicole dalle disposizioni di cui allo stesso art. 16;

• in virtù dei termini di proroga sopra descritti, è possibile il rilascio di una autorizzazione fino al 31 dicembre 2020, rinnovabile a norma delle disposizioni di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 62/2018;

Dato atto che:

- il Comune di Empoli ha approvato un Regolamento per l'applicazione della COSAP ed un Regolamento per il commercio su aree pubbliche ;

- il Regolamento Cosap prevede:

- all'art. 3 che le edicole per loro natura sono da considerarsi occupazioni permanenti;

- all'art. 4 che sono soggette alla Cosap le aree private con pubblico passaggio;

- all'art 6 che è fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifica autorizzazione o concessione e che nello stesso permesso rilasciato dal comune sono riportate le condizioni per l'utilizzo la misura dell'occupazione e la durata dell'autorizzazione;

- all'art. 23 disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di subentro;

- il Regolamento per il commercio su aree pubbliche prevede:

- all'art. 39 che le concessioni di suolo pubblico (...), quali ad esempio quelle per la rivendita della stampa, possono utilizzare le medesime previsioni del suddetto regolamento relativamente alla durata della concessione ed ai criteri per l'attribuzione dei punteggi e la redazione delle graduatorie;

Dato atto ancora che:

- la L.R. Toscana n° 62 del 23/11/2018 “Codice del Commercio” detta norme come a seguire:

- all'art. 55 la concessione per attività commerciale diverse da quelle disciplinate dal titolo V prevedendo una concessione con la durata di anni 12 tacitamente rinnovata alla scadenza;

- all'art. 55 comma 2 si stabilisce che la concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata del soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione nel registro delle imprese. Il comune può altresì determinare ulteriori criteri di assegnazione;

- all'art. 30 l'esercizio dell'attività di vendita della stampa (soggetta a SCIA);

Accertato d'ufficio il possesso dei requisiti morali da parte dell'operatore;

Ritenuto pertanto, ad esito dell'istruttoria condotta con gli uffici suddetti è possibile procedere all'assunzione delle determinazioni conclusive di cui al presente atto dirigenziale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;

- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1) Di rilasciare la presente determinazione quale **Autorizzazione** all'occupazione di area pubblica (*un'area privata di uso pubblico sistemata a marciapiede*), ex art 6 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone occupazioni spazi e aree pubbliche, a favore di Barbetti Manila, quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Empoli in Via Carrucci 128, per l'esercizio di attività di edicola, dando atto che le attività di rivendita di giornali e riviste e di commercio di vicinato non alimentare sono state autorizzate da ultimo con comunicazioni di subingresso (prot. n. 23706 e n. 23707 del 30/04/2010);

2) **Oggetto:** superficie di circa 10 mq. sita in Via Carrucci 128 (porzione CT del Comune di Empoli al Foglio di Mappa 17 p. 4890) ;

3) **Durata:** la presente concessione ha la durata fino al 31/12/2020, rinnovabile ad oggi a norma delle disposizioni di cui all'art. 55 della L.R. Toscana n° 62 e s.m.i;

4) L'autorizzazione è soggetta alle seguenti **Disposizioni Generali:**

- è vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata ed ingombrare spazi comuni riservati al transito e, comunque, qualsiasi altro spazio non indicato in concessione;
- è fatto obbligo corrispondere all'Amministrazione Comunale gli importi relativi al canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- è fatto altresì obbligo di rispettare, i regolamenti di polizia urbana, i regolamenti igienico-sanitari, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso;
- il presente atto costituisce rimozione agli ostacoli giuridici per l'esercizio delle attività per le quali è stata fatta esplicita richiesta fatto salvo l'obbligo dell'operatore di munirsi di altri atti di assenso e/o abilitazione, comunque denominati necessari per la vendita di particolari prodotti;
- l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti;
- si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni generali e speciali contenute nelle vigenti disposizioni normative, nei Regolamenti Comunali e nelle ordinanze/determinazioni che disciplinano l'attività commerciale su aree pubbliche nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il Comune resta comunque sollevato da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'occupazione;
- per tutto quanto non disciplinato dalla presente autorizzazione si rimanda alle disposizioni del regolamento Comunale per l'applicazione della COSAP ed il Regolamento per il commercio su aree pubbliche (art. 39);

5) **Subentro:** Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà provvedere a norma del vigente Regolamento Cosap per l'applicazione del canone occupazioni spazi e aree pubbliche (art 23), al quale integralmente si rimanda anche per quanto attiene al versamento del Canone per l'anno solare in corso.

Il subentrante dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni di legge del caso correlate allo svolgimento dell'attività di rivendita a norma del vigente Codice del Commercio;

6) **Decadenza:** per quanto attiene le cause di decadenza della presente autorizzazione si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento Cosap per l'applicazione del canone occupazioni spazi e aree pubbliche (art 22).

Trattandosi di autorizzazione all'uso di area pubblica correlata allo svolgimento di attività commerciale, in caso di cessazione dell'attività decade di diritto anche la presente autorizzazione ed il manufatto deve essere rimosso a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

7) **Scadenza/decadenza dell'autorizzazione:**

Alla scadenza della durata di cui al punto 3, l'autorizzazione decade di diritto, con conseguente perdita della titolarità della concessione stessa, fatta salva la possibilità di rinnovo ai sensi di legge. In caso di

rinnovo l'Amministrazione Comunale provvederà alla presa d'atto del caso con adozione di specifico provvedimento.

Il titolare dell'autorizzazione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'area. In caso non ottemperi a ciò, entro un tempo congruo, l'Ufficio competente provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

8) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Tributi per la bollettazione Cosap;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo

Empoli, 15/10/2019

Il Dirigente del Settore